

GRUPPI D'IMPRESA E

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

Libro (non indispensabile): *Bilancio consolidato, Teodori, Giuffrè, ultima ed.*

1. LA NORMATIVA ED I PRINCIPI CONTABILI

Le fonti di riferimento sono:

- *VII Direttiva CEE 83/349 del 13/06/1983 e D.Lgs. 127/91*
- *Direttiva 34/2013 del 26 giugno 2013 e D. Lgs. 139/2015*

Nel Codice civile non vi sono articoli dedicati al bilancio consolidato. Vi è però un decreto apposito contenente 20 articoli che parlano di bilancio. Tali sono la base, da collegare alle direttive europee. Infatti, in quanto paese UE siamo obbligati a recepire le direttive UE e, per poter essere concretamente applicata, una direttiva necessita di un atto normativo nazionale, ovvero di una norma italiana che la recepisca.

La 4° direttiva CEE del 1978, relativa al bilancio, in Italia è stata recepita dal D.lgs. 127/91.

Nel 1983 l'UE emanò la settima direttiva dove dava norme comuni per la redazione del bilancio consolidato dei paesi dell'Unione Europea: essa parlava del bilancio di gruppo.

Il D.lgs n. 127/91 le recepì entrambe. La quarta direttiva è servita a rivedere il Codice civile. La settima direttiva è invece finita nella legge speciale (da scaricare).

Dopodiché vi è stata, nel 2013, la *New Accounting Directive*, che abolisce la quarta e la settima e riassume e modifica la direttiva n. 34/2013. Questa nuova direttiva europea è stata recepita quasi subito con il D.lgs. n. 139/2015.

- *Documento 17 OIC nel 2017*

A interpretare e integrare le regole del Codice civile vi sono i principi contabili dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Scaricare il documento OIC 17 sui principi contabili nazionali su www.fondazioneoic.it.

- *IFRS 10 – Bilancio consolidato*
- *IAS 28 – Partecipazioni in società collegate*
- *IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto*
- *IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità*

Bilancio consolidato: è quello del gruppo d'impresa.

Bilancio separato: è quello della singola società. Bisogna distinguere tra *individual financial statement* e *separated financial statement*. La prima è della società che non fa parte di un gruppo, non è controllata da nessuno e a sua volta non controlla nessuno, pertanto non rientra in un bilancio consolidato. La seconda riguarda la singola società che, a sua volta, sarà inclusa in un gruppo. Tutti sono comunque bilanci d'esercizio.

Le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.)

Vi è un grande rimando al diritto commerciale, tutto rimanda all'**art. 2359 c.c.**, che disciplina il controllo e il collegamento, due concetti molto importanti.

Le **società controllate** dall'impresa A sono quelle nei confronti delle quali l'impresa A dispone (NB non richiede proprietà) di:

- maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
- voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
- influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

Le **società collegate** all'impresa A sono quelle società nei confronti delle quali l'impresa A dispone di influenza notevole presunta laddove essa disponga di 1/5 dei voti dell'assemblea ordinaria se non quotata o di 1/10 dei voti dell'assemblea ordinaria qualora si tratti di una società quotata.

Il D.Lgs. 127/91 (art. 26) indica come società controllate anche quelle su cui si dispone di un'influenza dominante derivante da:

- contratto o clausola statutaria
- accordi con altri soci che permettono di controllare la maggioranza dei diritti di voto

Pertanto, il concetto di **controllo** presuppone la disponibilità (NON la proprietà, potrei averle, ad esempio, in usufrutto) di voti nell'assemblea ordinaria (approva il bilancio, nomina gli amministratori, il vero controllo lo ha chi è in grado di nominare gli amministratori.) tramite:

- il 50% + 1 di voti nell'assemblea ordinaria (**maggioranza assoluta**)
- voti sufficienti per esercitare nell'assemblea ordinaria un'**influenza dominante** (il resto della compagine sociale è molto frammentata). Per valutare se sia dominante bisogna tener anche conto dei patti parasociali
- non il voto nell'assemblea, ma si esercita un'influenza dominante in virtù di **particolari vincoli contrattuali**.

In Italia non è possibile il contratto di dominio (contratto o clausola statutaria), in cui ci si sottomette ad una società, come in Germania. I patti di sindacato sono contratti i con i quali ci si accorda per assumere una posizione comune e che permettono di controllare la maggioranza dei diritti di voto.

In inglese chi controlla è la *parent*, la controllata è la *subsidiary*.

Il **collegamento** è invece qualificato da un tipo di **influenza** nei confronti della partecipata che non è dominante, ma **notevole**. La collegata è *associate*. L'influenza notevole nel concreto indica l'aver il diritto di nominare almeno un amministratore, in virtù dei patti e degli accordi con gli altri soci. Non vi sono indicazioni sul limite ma ne viene data una presunzione. Cioè, si presume che vi sia influenza notevole se si possiede un pacchetto di azioni non indifferente (azioni con diritto di voti ovviamente). La presunzione che pone il codice civile per il collegamento è:

- 20% se non quotata
- 10% se quotata

In tali casi si presume che vi sia un collegamento, ma rimane una presunzione suscettibile di prova contraria (non è assoluta).

Informazioni sul gruppo nel bilancio separato

Quali sono le voci di bilancio che fanno riferimento alle altre società del gruppo?

- Nello **stato patrimoniale**, devono essere indicate:
 - le **partecipazioni** in società controllate, collegate, controllanti e controllate dalla controllante (sia immobilizzate, sia circolanti).

Una consociata non è né controllante, controllata o collegata ma risponde “allo stesso comando”. È un dettaglio che si trova tanto nelle immobilizzazioni quanto nell’attivo circolante. La classificazione dipende anche se è destinata a permanere durevolmente nel patrimonio (più di un esercizio), o se è destinata ad essere alienata entro l’esercizio (circolante).

- i **crediti** (sia immobilizzati che circolanti) e i **debiti** verso le società controllate, collegate, controllanti e controllate dalla controllante.

Tali crediti e debiti qualora fossero nei confronti di controllante, controllanti e collegato devono essere separatamente evidenziati. La loro classificazione dipende dalla natura, se sono commerciali (nell’attivo circolante) o se sono di finanziamento (immobilizzazioni finanziarie).

- Nel **conto economico**, vi sono i **proventi da partecipazioni** (voce 15), gli **altri proventi finanziari** (voce 16) e **gli interessi passivi e altri oneri finanziari** (voce 17) devono essere specificati quelli riferiti a società controllate, collegate, controllanti e controllate dalla controllante.

Un ricavo è di competenza quando la sua assemblea, che ne approva il bilancio, ha deliberato la distribuzione del dividendo. L’approvazione avviene entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Chi li eroga in dare avrà $-\Delta$ risultato d’esercizio, in avere $+\Delta$ debito o $-\Delta$ cassa.

Nella voce 15 possiamo trovare i dividendi percepiti. In dare avremo una variazione finanziaria positiva ($+\Delta$ VF) e in avere un (+)ricavo. Abbiamo anche le plusvalenze da cessione di partecipazioni. Il valore di carico (*varying amount*) è quello al quale sono iscritte al momento dell’acquisto. Nella voce 16 si trovano invece gli interessi attivi. Infine, nella voce 17 ci sono i costi, gli oneri quali interessi passivi sui debiti verso collegata, minusvalenze da cessione di partecipazioni.

Si noti che nel conto economico si deve dare il dettaglio di quei costi e di quei ricavi derivanti da rapporti infragruppo (*intercompany*: rapporti infragruppo tra due o più società che fanno parte dello stesso gruppo).

- Nella **relazione sulla gestione** (art. 2428) si deve descrivere la situazione della società e dei suoi andamenti, anche attraverso le imprese controllate (n. 1) e la descrizione dei rapporti con le consociate
- Nella **nota integrativa** (art. 2427) si deve fornire:
 1. (al n. 5) l’elenco delle partecipazioni in controllate e collegate e controllate dalla controllante, con indicazione dei dati sufficienti (società, PN, quota posseduta, risultato di esercizio) a valutare se il costo è inferiore alla quota corrispondente di PN, caso nel quale vi siano indizi per una loro svalutazione;
 2. (al n. 9) la descrizione degli impegni verso le consociate non risultanti da SP;
 3. (al n. 22 bis) la descrizione (tipo e importi) delle operazioni intrattenute con consociate, se svolte a condizioni che non riflettono condizioni di mercato. Sono info richieste anche nella relazione sulla gestione (dall’articolo 2428 comma 3, n. 2) per cui, (come suggerisce l’Appendice al documento 12 dell’OIC), per evitare inutili ripetizioni, sarebbe opportuno che nella nota integrativa vi fosse un rinvio a quanto già descritto nella relazione sulla gestione (che non forma parte integrante del bilancio);
 4. (al n. 22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato → ALFA, la capogruppo (*ultimate paired*);
 5. (al 22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato → GAMMA *parent company*, ossia la penultima (se ALFA → BETA → GAMMA → OMEGA)

Dunque, riassumendo, in nota integrativa devono essere date diverse info quali l’elenco delle **partecipazioni possedute** in controllate e collegate, la **denominazione sociale**, il suo **patrimonio netto**, quanto è la **quota posseduta** in percentuale di azioni o di quote, qual è stato il suo **risultato di esercizio**.

Nella nota integrativa vi è invece solo l'**elenco delle partecipazioni** in controllate, collegate e consociate (non è detto che tra le consociate vi sia un rapporto di partecipazione).

È importante anche specificare il **tipo di operazioni** (acquisti, vendite, crediti, debiti) intrattenute con consociate (inteso in termine ampio: controllate, collegate, controllanti, controllate da parte della stessa controllante) tramite prospetto. Se si intrattengono rapporti con una di queste, bisogna descriverli perché potrebbero nascondere situazioni strane es. spostare profitti, ovvero operazioni elusive ai fini fiscali. Inoltre, bisogna specificare se non sono effettuate a condizioni che non riflettono condizioni di mercato (ma di fatto nessuno lo dice).

Es. Moncler-capogruppo, che sta in Svizzera con tassazione agevolata, chiede le royalties alle sue società sparse per il mondo, facendogliene pagare care. Così facendo si spostano i profitti alla Svizzera tramite il costo della royalties, cosicché tali saranno sottoposti a tassazione agevolata. Altro esempio è comprare le cose a costo più elevato.

Ma come si valutano le partecipazioni?

Relativamente alla valutazione delle partecipazioni, prima di tutto è necessario classificarle come immobilizzate o meno. Le **circolanti**, anche se in controllate o collegate, si valutano al minore tra il valore di carico che hanno in contabilità (costo) e il valore di mercato. È comunque raro trovare partecipazioni in controllante o collegate nel circolante perché esso presuppone un orizzonte di investimento di breve periodo mentre la partecipazione significativa di solito implica un orizzonte temporale di lungo periodo. Quelle **immobilizzate** invece si possono valutare con il metodo del patrimonio netto o del costo, a seconda che siano in controllate collegate ecc. o meno. Le immobilizzazioni **in controllate, collegate e joint venture** (società a controllo congiunto, che per comandare deve necessariamente cooperare con un altro socio) possono essere valutate o con il metodo del costo o del patrimonio netto. Quest'ultimo implica che il valore della partecipazione segua il patrimonio netto della società partecipata (si riduce o aumenta a seconda del patrimonio della società). Essa dovrà dunque essere proporzionale al patrimonio netto della partecipata. Le partecipazioni che **non sono in controllate**, collegate ecc. possono invece essere valutate solamente al costo. Nella realtà, quasi tutte utilizzano il metodo del costo, poche quello del patrimonio netto (che non è riconosciuto fiscalmente).

È però necessario avere per ciascuna partecipazioni "*dati sufficienti* (società, PN, quota posseduta, risultato di esercizio) *a valutare se il costo è inferiore alla quota corrispondente di patrimonio netto*" (art. 2427). Devo comunque spiegare per quale motivo è giusto lasciare una partecipazione al costo anziché al patrimonio netto (di solito la giustificazione è l'avviamento).

Il *book value* è il valore in base al patrimonio netto.

Attività di direzione e coordinamento di società

Un grosso problema nei gruppi è la **tutela delle minoranze**, ossia quei soci che non sono i soggetti controllanti, non ricoprono una posizione di controllo. Il rischio è che chi comanda approfitti della loro posizione di maggioranza per scegliere un prezzo eccessivo. Es. l'azionista di maggioranza compra parte della sua società ad un prezzo eccessivo per le minoranze, perseguendo i propri interessi. È facile che le minoranze vengano aggirate dall'azionista di controllo.

Nell'ordinamento italiano esistono una serie di norme volte a tutelare gli interessi degli azionisti di maggioranza, per non veder lesi i relativi interessi.

Con il D. Lgs. 6/2003 → Art. 2497 – 2497 sexies c.c. non si fornisce una definizione di gruppo, ma si riconosce l'**impresa "di gruppo"**. Elementi importanti sono:

- La responsabilità e **attività di direzione e coordinamento**
- **L'interesse** del gruppo, delle società, dei soci, dei creditori
- La **pubblicità** all'appartenenza ad un gruppo
- Le **forme di tutela del socio**

Nel nostro Codice Civile non c'era le parole gruppo fino a quest'anno, che è stata introdotta con il codice della crisi d'impresa. In sostanza tutte le seguenti disposizioni sono finalizzate a stabilire che un socio di minoranza che si vede danneggiato da un'operazione posta in essere da chi ha la direzione e coordinamento possa esercitare l'azione di risarcimento danni. L'azione di responsabilità verrebbe mossa contro gli azionisti del gruppo nei confronti della consolidata. Se però il danno è stato sanato (es. compro altro a poco, distribuisco dividendi) viene meno il presupposto.

Responsabilità, art. 2497

Fatto lesivo → **Violazione** dei principi di **corretta gestione societaria ed imprenditoriale**

Aspetto soggettivo → Responsabilità verso i soci ed i creditori delle società

Soggetti esercitanti l'attività → Il soggetto attivo è il socio, quello passivo è chi esercita direzione e coordinamento e a tal proposito vi è una **presunzione legale** (di cui all'art. 2497-sexies/septies) – per la quale si può fornire prova contraria - secondo cui esercita attività di direzione e coordinamento la società o enti tenuti al consolidamento, società controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c. e società controllanti a seguito di un contratto o di clausole statutarie.

Beni da tutelare → Sono gli **interessi economici dei soci** quali la redditività e il valore della partecipazione sociale per i soci o l'integrità del patrimonio sociale per i creditori.

Condizione correttiva al principio generale → L'azione di responsabilità non è possibile quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. L'azione di responsabilità non è possibile se il socio/creditore sono stati soddisfatti dalla società che svolge l'attività di direzione e coordinamento.

Motivazione delle decisioni (2497-ter) → Le società soggette a direzione e coordinamento devono motivare le decisioni prese quando influenzate dall'attività citata., la menzione dev'essere nella relazione di gestione.

Finanziamenti intragrupo (2497-quinquies) → Postergazione nel rimborso dei finanziamenti concessi rispetto al capitale di rischio (se fallisce).

Trasparenza e pubblicità (art. 2497 – bis, commi 4 e 5)

Deve essere chiaro qual è la società che esercita il coordinamento. Inoltre, si deve chiarire chi è assoggettato a direzione e coordinamento. Bisogna inserire una sezione nella nota integrativa con i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento (OIC 1 dà esempi).

Nella relazione sulla gestione bisogna chiarire quelli che sono i rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette (OIC 1 dà esempi), ovvero chiarire gli **effetti sull'attività e sui risultati economici**.

Vi è poi l'obbligo di indicare l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento (1°-2°): atti e corrispondenza, iscrizione in apposita sezione presso il Registro delle imprese.

Diritto di recesso (art. 2497-quater)

Contiene la previsione di cause specifiche legate all'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento. Il recesso è permesso in caso di **modifica significativa del quadro di riferimento** all'interno del quale si colloca l'impresa:

- Trasformazione della società che esercita attività di direzione e coordinamento con mutamento dell'oggetto sociale;
- Modifica dell'oggetto sociale che generi come effetto l'alterazione sensibile e diretta delle condizioni patrimoniale ed economiche della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- A fronte dell'inizio/cessazione dell'attività di direzione e coordinamento date certe condizioni;
- A fronte della pronuncia di condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento (intera partecipazione).

La slide qui di fianco (e suppongo anche le precedenti) è stata inserita ma non gli interessa molto. Basta dare una letta.

Es. ATLANTIA e i BENETTON (*vedi slide per il testo*)

Schema ventotto è la società della famiglia dei Benetton che controlla Atlantia ma non esercita attività di direzione e di coordinamento, non controlla né incide alle scelte della società. Questo per evitare qualunque responsabilità nei fatti relativi a ciò che ha fatto Atlantia. Dunque, probabilmente i Benetton nel processo relativo al crollo del Ponte Morandi non saranno toccati per tale statuizione.

L'azionista di maggioranza Schema ventotto S.p.A (società della galassia Benetton) non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Atlantia S.p.A (partecipa alle decisioni di Atlantia anche se la possiede, per evitare responsabilità nei fatti di Atlantia). Atlantia S.p.A, avendo in passato assunto il ruolo e l'attività di holding di partecipazione a capo del Gruppo di imprese che operano, principalmente nell'attività di concessionarie autostradali, ha svolto, nel corso del 2007, attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli art. 2497 e seguenti del Codice Civile sulle società appartenenti al gruppo medesimo.

Successivamente, a seguito della realizzazione nel corso del 2007 del progetto di riorganizzazione degli assetti organizzativi del Gruppo (che ha sancito la caratterizzazione di Atlantia S.p.A. come holding di partecipazioni e strategia di portafoglio e della controllata Autostrade per l'Italia come sub -holding operativa autonoma nel settore autostradale) il Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2007, anche in conseguenza dell'approvazione del nuovo Codice di Autodisciplina della società, ha demandato alla medesima Autostrade per l'Italia l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle società concessionarie e industriali dalla stessa controllate. Di conseguenza, le società controllate da Autostrade per l'Italia sono state invitate in tal senso a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'art. 2497 bis del Codice Civile.

Es. ASTM (*vedi slide per il testo*)

È una municipalizzata del comune di Brescia poi inglobata da quella di Milano. In questo caso invece si sottolinea l'esistenza di un'attività di direzione e coordinamento. Argo Finanziaria S.p.A invece "esercita" la funzione di gestione e coordinamento delle società ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile. Ai sensi dell'articolo 2497 bis, comma 4 è di seguito riportato il prospetto che riepiloga i dati essenziali desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato della sopracitata società (al 31 dicembre 2006); tale società ha provveduto a redigere, in pari dar, anche il bilancio consolidato. Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Argo Finanziaria S.p.A. al 31 dicembre 2006, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio

che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsto dalla legge. Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497 bis comma cinque e 2487 ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato nel precedente paragrafo “informazioni sui rapporti con parti correlate”.

Es. PIRELLI (*vedi slide per il testo*)

Nel 2015 Pirelli è uscita dalla borsa quando è stata acquistata dai cinesi. Ha sistemato delle cose e nel 2017 è tornata in borsa (nuova IPO). Nel momento in cui rientra in borsa nel 2017 non è più soggetta a direzione e coordinamento (ad es. da parte di Marco Polo, CNRC o ChemChina). A tal fine si elenca una serie di punti tali per cui Pirelli è autonoma.

(Pirelli è una società cinese. Marco polo è un'altra società cinese che detiene partecipazioni in Pirelli. Pirelli è uscita dalla borsa nel 2015, quando è stata acquistata dai cinesi e nel 2017 è tornata in borsa (nuova IPO). I punti mostrano l'autonomia di Pirelli). La Società è indirettamente controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da ChemChina per il tramite di CNRC e altre controllate di quest'ultima, tra cui Marco Polo. Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 31 agosto 2017 ha preso atto della cessazione dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Marco Polo con effetto dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando il diritto di CNRC di consolidare Pirelli. Tale circostanza ha rafforzato ulteriormente l'autonomia di Pirelli e del suo management nella definizione e gestione delle strategie industriali, economiche e finanziarie del Gruppo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha ritenuto, in base alle circostanze di fatto, che a partire dalla data di Avvio delle Negoziazioni Pirelli non è più soggetta ad alcuna delle attività in cui tipicamente si sostanzia l'attività di direzione e coordinamento da parte di Marco Polo o di altra società o ente (ivi incluse CNRC e ChemChina), e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Pirelli opera in piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori senza che vi sia alcuna ingerenza esterna;
2. Pirelli predispone autonomamente i piani strategici, industriali, finanziari e/o budget della Società o del Gruppo;
3. Pirelli non è soggetta a regolamento di gruppo;
4. non sussiste alcun collegamento organizzativo-funzionale tra Pirelli da una parte e Marco Polo, CNRC e/o ChemChina dall'altra parte;
5. non vi sono atti, delibere o comunicazioni di Marco Polo, CNRC e/o ChemChina che possano far ragionevolmente ritenere che le decisioni di Pirelli siano conseguenza di una volontà impositiva e imperativa di Marco Polo, CNRC e/o ChemChina;
6. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non accentrano i servizi di tesoreria o altre funzioni di assistenza o coordinamento finanziario;
7. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non emanano direttive o istruzioni – e comunque non coordinano le iniziative – concernenti le decisioni in materia finanziaria e creditizia di Pirelli;
8. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non emanano direttive in merito al compimento di operazioni straordinarie da parte di Pirelli quali, ad esempio, quotazioni di strumenti finanziari, acquisizioni, dismissioni, concentrazioni, conferimenti, fusioni, scissioni, etc.;
9. Marco Polo, CNRC e/o ChemChina non adottano decisioni determinanti in ordine alle strategie operative di Pirelli ne formulano direttive strategiche di gruppo.

Per contro, si precisa che Pirelli esercita attività di direzione e coordinamento su numerose società controllate, avendone dato la pubblicità prevista dall'art. 2497-bis Cod. Civ.

Si dice “management”, non management.

2. IL CONCETTO DI GRUPPO D'IMPRESA E IL BILANCIO CONSOLIDATO

Gruppo d'impresе → *unità economica complessa a direzione unitaria*. Pluralità di soggetti giuridici (almeno 2) soggetta a direzione unitaria.

Esso richiama due concetti:

- **Unità economica complessa** → formata da più realtà economiche giuridicamente indipendenti cioè con distinta personalità giuridica. Il soggetto economico è colui per conto del quale l'attività di impresa è esercitata ed è colui che decide, è il "massimo decisore". In un gruppo i soggetti giuridici sono tante e giuridicamente autonome, il soggetto economico, chi comanda, è uno solo: la capogruppo (detta anche holding).
- **Direzione unitaria** → esistenza di un unico interesse generale che trascende dagli specifici interessi della singola impresa. Vi è un unico soggetto economico cui fanno capo gli interessi economici istituzionali. Implicito in tale definizione è il concetto di esercizio di attività di direzione e coordinamento.

La definizione di direzione unitaria

Potere di controllo e di indirizzo del soggetto economico (società controllante) sulle singole unità giuridiche appartenenti al gruppo. Sono diverse le situazioni in cui può esistere tale potere di controllo e la forma che può assumere il vincolo che collega la controllata alle altre imprese del gruppo.

GRUPPI PARTECIPATIVI: i legami di controllo avvengono attraverso il possesso di partecipazioni

GRUPPI CONTRATTUALISTI: es contratti di dominazione tedeschi, ci si riconosce sottomessi ad altri gruppi. Non possibili in Italia.



GRUPPI VINCOLISTICI: ho il controllo sostanzialmente indipendentemente dalla partecipazione per una serie di contratti commerciali. Non si basa su partecipazione al capitale o su un contratto di dominio. Es. la sub-fornitura.

Definizione di gruppo (art. 2, Codice crisi e insolvenza)

Apparsa poco fa nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (2019). Tale definisce cosa è un gruppo di impresa per la prima volta nel codice civile. È espressamente richiesta l'esercizio di **attività di direzione e coordinamento**. Si presume che chi abbia il controllo sia quella che è preposta alla redazione del bilancio consolidato.

“Insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che:

(a) *l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;*

(b) *siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.”*

Da leggere

Telecom Italia S.p.A.– Qualificazione del rapporto partecipativo di Vivendi S.A. in Telecom Italia S.p.A. ai sensi della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Le ragioni della costituzione

Scelte di **convenienza economica** per ottenere un beneficio immediato o futuro, direttamente o indirettamente misurabile:

- *Economie di scala*: aumento della scala di produzione (di un'impresa, di un'unità produttiva o di un impianto) e diminuzione del costo unitario del prodotto.
- *Economie di scopo*: il risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi o con il perseguimento di obiettivi diversi con i medesimi fattori produttivi. La produzione congiunta di x e y insieme è minore del costo di produrre separatamente x e y. Vi sono delle sinergie. Es. Pernigotti e Amaro Aversa -> ciò che interessava era la rete di vendita, sfruttata da entrambe per vendere. Es. avere hotel sia al mare che in montagna così segue la stagionalità.
- *Economie di transazione*
- *Controllo/riduzione concorrenza*
- *Ricerca vantaggi fiscali*
- *Ricerca benefici finanziari*: ad es. i supermercati sono una fonte di cassa, non vi sono crediti ma soldi liquidi.


Alcune tassonomie dei gruppi d'impresa

In relazione al legame economico tecnico:

- **Gruppi economico-tecnici**: attività omogenee, rapporti tra le unità del gruppo prevalentemente economico/tecnici es. Agnelli aveva partecipazioni in società collegate da relazioni di acquisto-vendita, facevano parte della stessa filiera produttiva.
- **Gruppi economico-finanziari**: attività eterogenea, rapporto tra le unità del gruppo prevalentemente finanziari. Sono gruppi conglomerati. Non vi è nessun legame dal punto di vista produttivo es. FIAT che aveva La Stampa per avere una stampa buona, amica. O Mediaset che aveva la STANDA per la sua liquidità.

In relazione alla tipologia di integrazione economica:

- **Gruppi ad integrazione verticale**: elevata integrazione tra le unità; ogni unità svolge una fase del processo produttivo globale. Ciascuna impresa è collegata in una fase della catena di valore es. FIAT.
- **Gruppi ad integrazione orizzontale**: unità caratterizzate da attività sostanzialmente omogenee ed operanti nel medesimo settore ma speso in aree geografiche differenti. Ad es. le società di moda in cui ogni paese del mondo è seguito da una società. Ne ho una base e ne ho altre, ciascuna è in sostanza una filiale commerciale.
- **Gruppi conglomerati**: insieme di unità operanti in settori economici differenti.



Fino ad $A \rightarrow B, C, D$ si tratta di un gruppo con partecipazioni dirette.

Il 35% non è necessariamente una maggioranza relativa, dipende dal grado di frammentazione del restante 64%.

Con controllo indiretto si intende per interposta persona.

